

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

SEZIONE III

GESTIONE DELL'ARDIS

Art. 18

(Personale)

1. Il personale dell'ARDIS appartiene al ruolo unico regionale.

(1)

2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ARDIS può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 19

(Patrimonio e contabilità)

1. Il patrimonio dell'ARDIS è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.

(1)

2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'ARDIS si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 20

(Dotazione finanziaria)

1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDIS si avvale di:

a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;

b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;

e) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;

e bis) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;

e ter) fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;

f) fondi provenienti dall'Unione europea;

g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;

h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

2 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

3 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

4 Lettera e ter) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 21

(Acquisizione di beni e servizi)

1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attività dell'ARDIS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.